

ALLEGATO 17:

28.03.1939_sentenza commissariale1333



IN NOME DI SUA MAESTA'
VITTORIO EMANUELE III°
 per Grazia di Dio e per Volontà della Nazione
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Cron. N. 1279

Rep. N. _____

IL COMMISSARIO
 per la liquidazione degli usi civili
 nella Lombardia e Basso Veneto
 con SEDE in MILANO

Grand' Uff. ERmete FRACASSI

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella pratica riguardante il riordinamento degli usi civili nel Comune di DUBINO (Prov. di Sondrio) e più specialmente lo scioglimento di una promiscuità di usi esistente tra i Comuni di Dubino ed i Comuni di Cino aventi o al presente od in avvenire la proprietà di ett. 2.14.40 nella località detta "Piazza" - scioglimento proposto a mezzo progetto divisionale dell'Incaricato-Istruttore Geom. Giulio Peduzzi contro il quale il Comune di Dubino ha fatto opposizione.

OPPONENTE =

il suddetto Comune di Dubino.

CONVENUTO

Il Podestà del Comune di Cino in rappresentanza del



del Comunisti di Cino proprietari presenti e futuri
 del suddetto terreno alla Piazza. Sono comparsi
 il Sig. Galli Alberto Podestà di Dubino, Il Sig.
 Poli Giuseppe Podestà di Cino.

INTERVENUTI ALL'UDIENZA

~~Il Podestà di Dubino~~ Sig. Bazzi Giovanni di Dubino
 Valena Pietro fu Gennaro e Bonetti Francesco fu Mat-
 tano di Cino.

CONCHIUSSERO

Il Podestà di Dubino, perchè sia aumentata la zona
 da assegnarsi al Comune di Dubino.

Il Podestà e gli intervenuti di Cino perchè sia
 mantenuta l'ultima proposta di divisione progettata
 dal Geom. Peduzzi

MOTIVI

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto
 segue:

E' pacifico tra le Parti e del resto risulta dalle
 informazioni assunte supraluogo dal primo Istrut-

tore Geom. Tarabini e poi dal secondo Geom. Peduzzi
 e dal Rogito 12 Giugno 1612 che sui mappali numeri

1100 1

1588 = 1944 = e 2000 di ett. 53.44.20 in quel

di Dubino, i suddetti di Cino che abbiamo proprietà

nel suddetto terreno di Piazza (Pertiche 32) hanno

diritto di far pascolare dai prati della Piazza

del Notaio Molando Francesco di Caspura esistente nell'archivio notarile di Fondrio

in su le loro capre e dal sentiero della Pianetta
in su e dal sentiero di S.Graziano in su le loro
vacche con particolari corrispondenze. a seconda
del sentiero di limite, di far legna secca e mancando
quella anche legna verde, per bruciare per i loro
usi in quel luogo solamente - di tagliare legname
d'opera limitatamente ai bisogni dei fabbricati
della Piazza - nel mentre i pertinenti al Comune di
Dubino hanno gli stessi diritti di pascolo e di bo-
scheggio.

Non essendo ^{arise} appese ragioni speciali di economia
agricola e per conservare la suddetta promiscuità
anzi essendosi fatto rilevare che essa ha sempre da-
to luogo a malumori e contestazioni, come appare
dalla necessità dei passati arbitramenti e da varie
Sentenze dell'Autorità giudiziaria così si è dato
incarico all'Istruttore geom. Peduzzi di formare
un progetto di scioglimento ~~dei~~ attenendosi ai cri-
teri segnati nel primo capoverso dell'art.8 della
vigente legge sugli usi civici.

L'istruttore formò un primo progetto col quale, as-
segnò a Cino Ett. 26.37.20 ed a Dubino ett. 27.06.80

Non venne accettato - Per togliere le divergenze
insorte l'Istruttore formò un secondo progetto col
quale l'assegnò di Dubino venne elevato ad Ettari

33.76.24 e quello di Cino venne ridotto ad ettari
19.67.96.

Il progetto venne depositato, pubblicato e notificato
a' sensi di legge - Cino accettò - Non accettò

Dubino, il quale fece regolarmente opposizione.

I motivi della opposizione sono i seguenti:

L'istrumento 12 Giugno 16 12 limita i diritti di,
Cino a sole 13 famiglie stabilendo esplicitamente
che quel numero non possa aumentare - Quei di Cino
poco sfruttano la zona promiscua perchè hanno terreni

più comodi e più estesi nel loro territorio - Il
pascolo delle capre non è certo il caposaldo dell'e-
conomia agraria montana - Quei di Dubino non hanno
mai rinunciato ai loro diritti, i quali si sono fatti
più intensi per l'aumento della popolazione.

La proprietà terriera del Comune di Dubino è tutta
a fondo valle e l'economia agfaria locale esige il
mantenimento dei boschi e pascoli a monte essendovi
in Comune 1200 capi di solo bestiame bovino.

La popolazione di Dubino è di 1520 abitanti quella
di Cino di 586 - Cino non ha più di 150 capi di
bestiame bovino ed ha nel suo territorio numerosi
ed estesi pascoli alpini - L'assegno a Cino non do-
vrebbe superare i nove ettari.

Ciò premesso il Commissario osserva:

Quali siano stati i rapporti di fatto precedenti al 12 Giugno del 1612 e le Parti e quest'Ufficio ignorano, ad ogni modo per la determinazione dei reciproci diritti è d'uopo risalire alla suddetta epoca rappresentando l'arbitramento un punto fermo. sul quale del resto non vi è di discussione. Data la posizione topografica in cui si trovano i due comuni forse anticamente vi era tra gli abitanti di essi una grande promiscuità di fatto, e fu questa che diede luogo alle controversie. Per quanto riguarda i soggetti giuridici degli usi promiscui l'arbitramento ridusse i diritti di Cino e quei comunisti che rivestissero anche la qualità di proprietari di immobili nella località Piazza come quelli probabilmente che si trovavano nel maggior bisogno di usufruirne della montagna soprastante. Si osserva da parte del Comune di Dubino che il decreto di rito all'uso promiscuo nell'arbitramento del 1612 è stato ridotto soltanto a favore di 13 famiglie. Ma questa condizione non sembra scritta nella copia autentica dell'istrumento acquisita d'ufficio in causa nella sede amministrativa. Vi si legge solo la condizione relativa ai massari senza indicazione di numero. E si tratta di massari che possono essere sostituiti dal patrono.

- 8 -
Ma non vi è limitazione nel numero dei patroni.

ossia proprietari dei suddetti immobili.

Il Comune di Dubino nella sua opposizione, alludendo al suddetto numero di ~~12~~ 13 famiglie, ricorda un rogito del Notaio Greppi, residente a Traona del

12 Giugno 1612 - invece la suddetta copia autentica parla di un istrumento del Notaio di Carpano Fran-

cesco Malacrida - Viene il dubbio che esista anche un rogito Greppi, il quale possa contenere patti di-

versi dal rogito Malacrida - Tale dubbio deve essere risolto con l'eventuale presentazione da parte del Comune di Dubino, della copia autentica del Ro-

gito Greppi se realmente esiste.

Lo scioglimento della promiscuità deve avvenire a

termini del primo capoverso dell'art. 8 della legge sugli usi civici.

Nella specie devono essere calcolati a favore di

Dubino oltre l'entità e l'estensione dei suoi di-

ritti, anche la popolazione (numero degli abitanti

aventi incolato) il numero degli animali mandati a pascolare ed i bisogni del Comune. Per quanto ri-

guarda Cino, non si deve aver riguardo al Comune di

di Cino ma solo al numero dei pertinenti al Comune che sono proprietari di immobili nella loca-

lità Piazza, al numero degli animali da questi pos-

posseduti ivi, ed ai loro particolari bisogni.

L'istruttore perito nella speranza che si potesse raggiungere un bonario accordo non ha accompagnato i suoi progetti con una relazione dalla quale risulti chiaramente tanto i dati che si riferiscono a Dubino, quanto quelli che si riferiscono a Cino e anzi viene il dubbio che per quanto riguarda quest'ultimo

affie calcolato l'intera popolazione di Cino coi suoi animali e coi suoi bisogni.

Non è quindi possibile allo stato degli atti giudicare definitivamente sulle opposizioni e vi è la necessità di rimettere la pratica in sede amministrativa perchè il Comune di Dubino possa presentare all'istruttore il rogito Greppi se esso esiste.

Perchè l'istruttore stesso abbia a fornire chiarimenti sui criteri adottati quanto ai reciproci diritti nei sensi surriferiti, passando alla formazione di un nuovo progetto qualora nel calcolare i diritti di Cino avesse preso la base l'intera popolazione di Cino, anzichè il numero delle famiglie che oltre ad avere incolato nel Comune, sono anche proprietari di immobili nella località Piazza.

Questa rimessione della pratica in sede amministrativa potrà anche favorire un bonario accordo, che potrebbe anche riguardare il desiderio espresso da quei di Cino

- 1 -

che la linea di divisione del comprensorio promiscuo anzichè essere verticale come nel progetto attuale, sia trasversale per maggior comodo dei proprietari della Piazza/.

Visto l'art. 29 della legge sugli usi civici, 1616 del 1927 n. ~~1700~~ Interlocutori amente pronunciando.

Sospeso il giudizio sul merito e sulle spese.

Rimette la pratica in sede amministrativa avanti questo Commissariato, per dar modo al Comune di Dubino di presentare prima all'istruttore Geom. Peduzzi

una copia autentica del Rogito del Notaio Greppi di Traona del 12 Giugno 1612

qualora questo esista e sia cosa diversa dal Rogito del Notaio Malacrida di Carpano di pari data, già

esistente presso quest'Ufficio - per dar modo al sud-

detto Istruttore di fornire a quest'Ufficio chia-

rimenti sui criteri proporzionali da lui adottati

per la formazione dei progetti - e per dar modo

allo stesso di formare un nuovo progetto qualora

nei precedenti non avesse tenuto conto della *circostanza*

che non tutti gli abitanti di Cino possono godere

dell'uso promiscuo, essendo tale godimento riser-

vato a tutti gli abitanti di Cino aventi proprie-

tà alla Piazza o ad un numero determinato di fami-
glie di Cino (secondo Dubino I3) come dovessero
risultare dall'istrumento.

La presente Sentenza preparatoria ed interlocutoria
è provvisoriamente esecutiva a' sensi di legge.

MILANO 28-3-1939-XVII°

IL COMMISSARIO

F.to FRACASSI

IL CANCELLIERE

F.to A.L.Milani

La presente Sentenza è stata pubblicata alla pubbli-
ca udienza del 28 marzo 1939 in assenza delle
Parti.

MILANO 29 marzo 1939-XVII°

IL CANCELLIERE

F.to A.L.Milani

~~Registrata a Milano li~~

~~al n.~~

~~Vol. n.~~

~~Serie 2° Mod. 3° con L.~~

~~IL PROC. SUPERIORE~~

~~F.to MASI~~

Copia conforme all'originale che si rilascia incarta
libera per uso interno d'ufficio.

MILANO 12 aprile 1939-XVII°

IL SEGRETARIO

(A.L. Milani)

